


## CRISI ECONOMICA E CONTINUITÀ AZIENDALE NELL'INFORMATIVA DI BILANCIO



Mario Difino \*

“NELL'ATTUALE CONTESTO DI CRISI È AUMENTATO IL NUMERO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI GLI AMMINISTRATORI O I REVISORI HANNO EVIDENZIATO LA PRESENZA DI DUBBI SIGNIFICATIVI CIRCA IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE.”

Il presupposto della continuità aziendale è attualmente al centro dell'attenzione dei redattori, dei controllori e degli utilizzatori dei bilanci. Con riferimento ai bilanci dell'esercizio 2008, è aumentato il numero delle società, quotate e non, per le quali gli amministratori o i revisori hanno evidenziato la presenza di incertezze rilevanti circa la prospettiva di continuazione dell'attività. Tenuto conto dell'attuale contesto economico-finanziario, gli organismi contabili e le autorità di vigilanza hanno richiamato l'attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti sulla corretta valutazione di tale presupposto e sui relativi obblighi informativi<sup>1</sup>, recentemente ampliati per effetto dell'applicazione della normativa europea in materia di modernizzazione contabile.

### La valutazione delle prospettive di funzionamento dell'impresa

La capacità dell'impresa di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro è un principio fondamentale nella redazione del bilancio, previsto sia dal codice civile<sup>2</sup> sia dai principi contabili internazionali IFRS<sup>3</sup>. Se in passato l'impresa ha sempre conseguito utili e non ha incontrato difficoltà nel reperire le necessarie risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza svolgere dettagliate analisi. In altri casi, può essere necessario considerare una vasta gamma di eventi e circostanze quali indicatori finanziari, gestionali e legali (tabella 1) che, singolarmente o nel

loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale<sup>4</sup>.

La valutazione delle prospettive di funzionamento dell'impresa deve essere formulata sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio, tenendo conto dei previsti effetti dei piani d'azione futuri della direzione, quali quelli riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento di spese e gli aumenti di capitale. È necessario altresì tenere presente che l'attuale contesto di crisi, caratterizzato da volatilità e incertezza, rende difficile l'elaborazione di previsioni e può inficiare i piani economico-finanziari predisposti dagli amministratori negli esercizi precedenti. Ciò richiede grande attenzione nel processo

\* Piccoli, Difino & Associati.

1 V. FINANCIAL REPORTING COUNCIL, *An Update for Directors of Listed Companies: Going Concern and Liquidity Risk*, Novembre 2008; BANCA D'ITALIA/CONSOB/ISVAP, Documento n. 2 – *Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore*

delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime, 6 febbraio 2009.

2 L'art. 2423-bis del codice civile stabilisce che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

3 Il principio contabile internazionale IAS 1 *Presentazione del bilancio* ai paragrafi 23-24 richiede che

la direzione aziendale valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento e rediga il bilancio in tale prospettiva a meno che la direzione aziendale non intenda interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò.

4 V. CNDC-CNR, *Principi di revisione – Documento 570 Continuità aziendale*.

di valutazione delle attività da sottoporre a *impairment test* e nel fornire la relativa informativa di bilancio ai sensi del principio contabile IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. In particolare, occorre specificare nelle note al bilancio<sup>5</sup> il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile e i relativi assunti. Inoltre, sempre nelle note al bilancio, deve essere riportata un'adeguata informativa sui presupposti fondamentali riguardanti il futuro e sulle altre cause di incertezza delle stime che potrebbero causare significative rettifiche dei valori contabili delle attività e delle passività entro l'esercizio successivo<sup>6</sup>.

### I nuovi obblighi informativi

Le società italiane sono tenute ad applicare per la prima volta nei bilanci 2008 le disposizioni del d.lgs. 32/2007 che ha recepito il contenuto obbligatorio della direttiva di modernizzazione contabile 51/2003, incidendo sulla predisposizione del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione. Nella relazione al bilancio gli amministratori devono fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta<sup>7</sup>.

La relazione deve contenere gli indicatori di risultato "finanziari"<sup>8</sup> e, se del caso, "non finanziari"<sup>9</sup> necessari alla comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione, nonché gli obiettivi e le politiche adottate in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari (tabella 2)<sup>10</sup>. I principali indicatori "finanziari" sono rappresentati dalla serie storica degli aggregati economici, dai margini intermedi di reddito

**Tabella I – Eventi o circostanze che possono far sorgere significativi dubbi riguardo la continuità aziendale**

Indicatori finanziari	
•	Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo
•	Prestiti prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso
•	Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
•	Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori
•	Bilanci storici o prospettici che mostrano <i>cash-flow</i> negativi
•	Principali indici economico-finanziari negativi
•	Consistenti perdite operative
•	Significative perdite di valore delle attività che generano <i>cash-flow</i>
•	Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
•	Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
•	Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
•	Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna"
•	Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti necessari
Indicatori gestionali	
•	Perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli
•	Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
•	Difficoltà nell'organico del personale
•	Difficoltà di mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori
Altri indicatori	
•	Capitale ridotto al di sotto del limite legale
•	Non conformità ad altre norme di legge
•	Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento insostenibili
•	Modifiche legislative o politiche governative con effetti sfavorevoli all'impresa

Fonte: CNDG-CNR, *Principi di revisione – Documento 570 Continuità aziendale*

evidenziati nel conto economico riclassificato, dallo stato patrimoniale finanziario e da quello riclassificato per aree funzionali, nonché dai relativi indici (tabella 3). I rischi possono essere suddivisi in rischi esterni e interni, a loro volta distinti in rischi inerenti e residui (tabella 4)<sup>11</sup>.

La *disclosure* richiesta dal legislatore comunitario è quindi molto ampia ed è finalizzata a

consentire una migliore comprensione della situazione aziendale. La presentazione degli indicatori derivati dal bilancio e da altre fonti e l'analisi dei rischi e delle incertezze hanno grande rilevanza informativa ai fini della valutazione della continuità aziendale. A conclusione dell'analisi svolta, qualora gli amministratori ritengano sussistere rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi signifi-

<sup>5</sup> Per quanto riguarda i bilanci bancari, finanziari, assicurativi e quelli redatti ai sensi del Codice Civile, i riferimenti alle "note al bilancio" devono intendersi riferiti alla "nota integrativa".

<sup>6</sup> V. IAS 1, cit., paragrafo 116.

<sup>7</sup> V. art. 2428 c.c., art. d.lgs. 87/1992 e artt. 94 e 100, d.lgs. 209/2005.

<sup>8</sup> Il testo inglese della direttiva 51/2003 contiene il riferimento a *financial indicators* e *non financial indicators*, ovvero gli indicatori desumibili o meno dai prospetti di bilancio. La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine *financial* in "finanziario", ha fuorviato il significato originario

delle richieste informative.

<sup>9</sup> V. IRDCEC, *Documento n. 1 La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni*, ottobre 2008 e P. Riva, *Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*, 2001.

<sup>10</sup> Tali rischi sono definiti nel principio contabile internazionale IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, richiamato dal principio contabile nazionale OIC 3 *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione* (art. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.). Gli intermediari bancari e finanziari vigilati, oltre a fornire le informazioni previste

dall'IFRS 7 e dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia, valuteranno l'opportunità di fornire ulteriori dati se necessario: v. FINANCIAL STABILITY FORUM, *Rafforzare la solidità dei mercati e degli intermediari*, aprile 2008.

<sup>11</sup> Le informazioni richieste in relazione alle dimensioni della società per soddisfare i nuovi obblighi informativi sono state individuate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento *La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007*, 14 gennaio 2009.

cativi circa la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze e i correlativi dubbi significativi dovranno essere chiaramente evidenziati come tali nelle note esplicative al bilancio, come previsto dal principio contabile IAS 1, paragrafo 23.

Con riferimento al contenuto delle informazioni relative alla continuità aziendale, possono verificarsi tre scenari:

1. gli amministratori non hanno individuato incertezze rilevanti che generino dubbi significativi sulla continuità aziendale;
2. gli amministratori hanno identificato eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, ma hanno considerato comunque appropriato redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale;
3. gli amministratori ritengono improbabile che la società continui la propria attività operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.

In ciascun caso dovranno essere descritte con chiarezza e completezza le eventuali incertezze riscontrate, le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo per fronteggiare gli effetti di tali incertezze, nonché le motivazioni della conclusione raggiunta<sup>12</sup>.

## Il controllo sulla correttezza del presupposto della continuità aziendale

La direzione aziendale è responsabile della valutazione del presupposto della continuità aziendale; il revisore è responsabile della valutazione dell'adeguatezza delle conclusioni della direzione in merito all'adozione, o meno, di tale presupposto. Nell'esprimere il proprio giudizio sulla valutazione effettuata dalla direzione, il revisore svolge le procedure e considera i fattori previsti dal principio di revisione *Documento 570 Continuità aziendale* (tabella 5)<sup>13</sup>.

**Tabella 2 – Informazioni sui rischi finanziari**

Rischi finanziari	
•	Rischio di variazione dei flussi finanziari (rischio di mercato) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio sui tassi di interesse</li> <li>• Rischio sui tassi di cambio</li> <li>• Rischio di prezzo</li> </ul>
•	Rischio di credito
•	Rischio di liquidità
Informazioni qualitative	
•	Grado di utilizzo degli strumenti finanziari
•	Struttura e organizzazione delle funzioni di <i>risk management</i>
•	Scopo e natura dei sistemi di misurazione e valutazione dei rischi finanziari
•	Strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari
•	Processi posti in essere dalla società per monitorare l'efficienza di tali strategie
•	Politiche e criteri utilizzati per evitare eccessive concentrazioni di rischio
Informazioni quantitative	
•	Qualità creditizia delle attività finanziarie
•	Ammontare di massima esposizione al rischio di credito
•	Garanzie accessorie ottenute
•	Analisi delle scadenze contrattuali
•	Analisi di sensitività del rischio di mercato

Fonti: IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* OIC 3. *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)*.

Diversi organismi hanno richiamato l'attenzione dei revisori sull'attuale situazione economico-finanziaria e sulle connesse problematiche di continuità aziendale<sup>14</sup>. Recentemente, la Consob ha raccomandato alle società di revisione di tenere conto di tali richiami di attenzione nello svolgimento delle procedure di controllo relative ai bilanci chiusi al 31.12.2008 e successivi<sup>15</sup>. Pur rilevando che non sono stati introdotti obblighi di revisione aggiuntivi rispetto alle regole già contenute nei principi di revisione, si sottolinea che, nel contesto di crisi, è aumentata la probabilità di riscontrare eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. In particolare, molte imprese possono incontrare difficoltà nel reperire o mantenere le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività, ovvero riscontrare riduzioni dei ricavi, difficoltà negli approvvigionamenti, perdita del capitale

al di sotto del limite legale o non conformità ad altre norme di legge. In tale contesto, assume notevole rilevanza informativa la relazione di revisione. Essa sarà articolata in modo differente a seconda delle circostanze, contenendo paragrafi d'enfasi, rilievi, dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio ovvero un giudizio avverso.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile (collegio sindacale, revisore individuale ovvero società di revisione), come definitivamente chiarito dall'art. 2409-ter, comma 2, codice civile modificato dal citato d.lgs. 32/2007 con effetto dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007. Tale norma ha disciplinato il contenuto della relazione di controllo contabile prevedendo tra l'altro l'inserimento di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il

<sup>12</sup> Per esempi di informativa sulla continuità aziendale v. FINANCIAL REPORTING COUNCIL, *An Update*, cit.

<sup>13</sup> Per la revisione delle stime contabili e dei dati prospettici v. CNDC-CNR, *Principi di revisione – Documento 540 La revisione delle stime contabili e IAASB, ISAE 3400 – The Examination of Prospective*

*Financial Information*.

<sup>14</sup> V. IAASB, *Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment*, 20 gennaio 2009; PCAOB, *Emerging Issue – Audit Considerations in the Current Economic Environment*, 22-23 ottobre 2008; ICAEW, *Policy Briefing – Going Concern*,

dicembre 2008; ICAI, *Going Concern Considerations in the Current Economic Environment*, febbraio 2009.

<sup>15</sup> CONSOB, *Comunicazione n. DEM/9012559 – Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale*, 6 febbraio 2009.

**Tabella 3 – Principali indicatori “finanziari” desumibili dai prospetti di bilancio**

<p><i>Analisi della situazione reddituale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie storica dei principali aggregati economici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricavi delle vendite</li> <li>• Valore della produzione</li> <li>• Risultato prima delle imposte</li> </ul> </li> <li>• Riclassificazione del conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Area operativa</li> <li>• Area accessoria</li> <li>• Area finanziaria</li> <li>• Area straordinaria</li> <li>• Area tributaria</li> </ul> </li> <li>• Margini intermedi di reddito <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine operativo lordo</li> <li>• Risultato operativo</li> <li>• EBIT normalizzato</li> <li>• EBIT integrale</li> </ul> </li> <li>• Indici di redditività <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROE netto</li> <li>• ROE lordo</li> <li>• ROI</li> <li>• ROS</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Analisi della situazione finanziaria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riclassificazione dello stato patrimoniale per aree funzionali <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitale investito operativo</li> <li>• Impieghi extra-operativi</li> <li>• Mezzi propri</li> <li>• Passività di finanziamento</li> <li>• Passività operative</li> </ul> </li> <li>• Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivo fisso</li> <li>• Attivo corrente</li> <li>• Mezzi propri</li> <li>• Passività consolidate</li> <li>• Passività correnti</li> </ul> </li> <li>• Indicatori di solidità patrimoniale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine primario di struttura</li> <li>• Quoziente primario di struttura</li> <li>• Margine secondario di struttura</li> <li>• Quoziente secondario di struttura</li> <li>• Composizione delle fonti di finanziamento</li> <li>• Quoziente di indebitamento complessivo</li> <li>• Quoziente di indebitamento finanziario</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Indicatori di liquidità <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine di disponibilità</li> <li>• Quoziente di disponibilità</li> <li>• Margine di tesoreria</li> <li>• Quoziente di tesoreria</li> </ul> </li> </ul>
---

Fonte: CNDCEC. *La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007, 14 gennaio 2009*

**Tabella 4 – Principali rischi e relative azioni mitigatrici**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischi interni <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficacia/efficienza operativa</li> <li>• Delega</li> <li>• Risorse umane</li> <li>• Integrità</li> <li>• Informativa</li> <li>• Dipendenza</li> </ul> </li> <li>• Rischi esterni <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercato</li> <li>• Normativa</li> <li>• Concorrenza</li> <li>• Contesto politico-sociale</li> <li>• Eventi catastrofici</li> </ul> </li> <li>• Rischio inerente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indipendente dalle azioni mitigatrici</li> </ul> </li> <li>• Azioni mitigatrici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminazione delle attività generatrici del rischio</li> <li>• Riduzione/prevenzione degli effetti negativi associati all'evento aleatorio</li> <li>• Trasferimento a terzi di possibili risultati negativi</li> </ul> </li> <li>• Rischio residuo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Successivo alla messa in atto delle azioni mitigatrici</li> </ul> </li> </ul>
---

Fonte: CNDCEC. *La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007, 14 gennaio 2009*; IRDCEC, *Documento n. 1. La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni, ottobre 2008*

bilancio. Analoga modifica è stata apportata all'art. 156 T.U.F.<sup>16</sup>. Con riferimento ai nuovi contenuti informativi della relazione sulla gestione, le procedure di verifica da svolgere e le modalità di espressione del giudizio di coerenza sono state stabilite dal principio di revisione CNDCEC PR 001 *Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel febbraio 2009. Le regole di comportamento e la guida sulla redazione della relazione di controllo contabile sono contenute nel principio di revisione CNDCEC PR 002 *Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile*, emanato nell'aprile 2009.

## Conclusioni

Per le imprese, le cui prospettive di funzionamento dipendono dalla fiducia dei finan-

**Tabella 5 – Procedure di revisione relative alla valutazione della continuità aziendale**

<p><i>Fattori da considerare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo di valutazione seguito dalla direzione</li> <li>• Assunzioni su cui si basa la valutazione</li> <li>• Piani d'azione futuri della direzione</li> <li>• Coerenza con le informazioni acquisite nel corso della revisione</li> <li>• Posizione reddituale e finanziaria pregressa</li> <li>• Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi</li> <li>• Rischi relativi all'attività dell'impresa</li> <li>• Eventi o circostanze successivi al periodo considerato dalla direzione</li> </ul> <p><i>Procedure conseguenti in caso di dubbi significativi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione dei piani futuri basati sulla continuità aziendale</li> <li>• Raccolta di elementi probativi per confermare o meno l'esistenza di incertezze significative</li> <li>• Raccolta di elementi probativi a conferma della fattibilità dei piani della direzione e dei loro effetti migliorativi</li> <li>• Indagine su ulteriori fatti o informazioni successivi alla data della valutazione della direzione</li> <li>• Richiesta di attestazioni scritte della direzione relative a piani d'azione futuri</li> </ul>
--

Fonte: CNDCEC-CNR. *Principi di revisione – Documento 570 Continuità aziendale*

ziatori, dei clienti e dei fornitori, il modo in cui l'informativa di bilancio è presentata e recepita è di vitale importanza. Per un crescente numero di società, la valutazione degli amministratori e degli organi di controllo contabile circa il presupposto della continuità aziendale rappresenta un aspetto estremamente delicato. Nell'attuale contesto di crisi economica e stretta creditizia gli amministratori possono trovarsi nella condizione di dover evidenziare nei documenti di bilancio l'esistenza di rilevanti incertezze, che possono far sorgere dubbi significativi sulle capacità dell'impresa di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Rilasciare informazioni che possono indurre i finanziatori e i fornitori a intraprendere

<sup>16</sup> D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.



azioni sfavorevoli nei confronti dell'impresa non è una decisione facile per la direzione aziendale, ma in presenza di determinati eventi e circostanze ciò costituisce un preciso obbligo di legge. Anche le imprese non quotate sono tenute a fornire un'approfondita *disclosure*, comprendente indicatori finanziari e non finanziari nonché un'analisi dei rischi e delle incertezze cui la società è esposta. Inoltre, è dovere degli organi di controllo contabile verificare la correttezza del presupposto della continuità aziendale. Se è stata fornita un'adeguata informativa circa le incertezze e i correlativi dubbi significativi, i responsabili del controllo contabile devono emettere un giudizio senza rilievi, modificato per includere un paragrafo d'enfasi che evidenzia tale informativa. Se l'informativa di bilancio non è adeguata, essi devono emettere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio avverso, opportunamente motivato.

Le incertezze circa le prospettive di funzionamento non sono necessariamente in-

dicative di un imminente dissesto, pertanto occorre evitare che la relativa informativa sia interpretata nel modo sbagliato causando reazioni eccessive da parte delle controparti finanziarie o contrattuali. In alcuni paesi, allo scopo di evitare incomprensioni che possono originare ulteriori difficoltà per le imprese, le organizzazioni contabili si sono fatte parti attive nei confronti del sistema bancario e dei mercati finanziari per promuovere una migliore conoscenza degli aspetti tecnici relativi all'informativa di bilancio, comprese le differenze di significato tra paragrafi d'enfasi e rilievi, e la distinzione fra incertezze legate al momento contingente e difficoltà strutturali<sup>17</sup>. Anche in Italia, le autorità di vigilanza ritengono che un'adeguata trasparenza informativa possa contribuire a ridurre l'incertezza e le sue conseguenze negative, evidenziando le scelte operative e strategiche formulate dalle imprese e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia aziendale al mutato contesto di riferimento<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> V. ICAEW, *Going Concern - Don't panic*, gennaio 2009.

<sup>18</sup> BANCA D'ITALIA/CONSOB/ISVAP, *Documento n. 2*, cit.